Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 giugno 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1950, n. 333.
Applicabilità alle provincie dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La riduzione a un decimo della normale imposta di registro e l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, relativamente a terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, si intendono applicabili, con effetto dal giorno della entrata in vigore del detto decreto legislativo, alle provincie dell'Abruzzo e al Molise.

Art. 2.

In conseguenza e per effetto del precedente articolo, gli interessati possono chiedere ai competenti uffici, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il rimborso delle imposte pagate in più.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — VANONI — PELLA — MARAZZA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 19 maggio 1950, n. 334.

Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (quarto provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione tempor.	Termine massimo per la riesportazione
1) Alluminio e sue leghe in rottami	Per essere rifusi e ridotti in pani di alluminio e sue leghe (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950)	kg. 100	1 anno
2) Amianto ed amosite	Per la fabbricazione di manufatti di cemento-amianto (lastre, tubi, recipienti, ecc.)	kg. 500	1 anno
3) Legni speciali esotici (ebano, palissandro, pau ferro, pau brasil, imbuia, cabreiuva, sapatero), in tronchi e in tavole	Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno	kg. 100	1 anno
4) Resine sintetiche acriliche colorate o non, in fogli e in trafilati; resine sintetiche al cloro acetato di polivinile, in fogli e in trafilati	Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno (concessione valevole fino al 30 giugno 1950)	kg. 100	1 anno
5) Sfilacciati di cotone	Per la fabbricazione di coperte (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950)	kg. 500	1 anno
6) Uova di pollame .	a) Per essere sgusciate e suddivise nel tuorlo e nell'albume.	kg. 100	6 mesi
	b) Per essere immesse in conservazione	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Sono prorogate di validità, fino al 31 dicembre 1950, per gli scopi contrassegnati, le concessioni d'importazione temporanea, previste dal decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374, delle seguenti merci:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea
1) Alluminio e sue leghe in lingotti, pani, placche, fili, naschi, barre, tubi	Per la fabbricazione di leghe di alluminio e per la fabbricazione di semilavorati, autoveicoli, parti staccate di autoveicoli e lavori di ogni genere
2) Canfora naturale e sintetica	Per la fabbricazione della celluloide e manufatti diversi di celluloide
3) Cascami di celluloide . .	Per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi di celluloide
4) Linters di cotone . . .	Per la fabbricazione di celluloide e manufatti diversi di celluloide
5) Miele greggio	Per essere raffinato e confezionato in recipienti, o impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni
6) Morchie ed avanzi di lavorazione degli oli vegetali	Per la preparazione di speciali oli industriali e materie grasse « cime verdi e cime gialle » per la saponificazione
7) Oli animali, sego animale, olio di palma, sego vegetale, grassi non nominati vegetali e animali, olio di cocco, ecc. (La concessione è valevole per oli e materie grasse, esenti da dazio, non identificabili nel prodotto ottenuto, e per quelli, gravati di dazio, ma identificabili nel prodotto ottenuto)	Per la fabbricazione di sapone
8) Recipienti nuovi di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni	Per essere riempiti di prodotti da esportare

Art. 3.

La concessione della importazione temporanea di cacao in grani, prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58, già estesa con l'art. 4 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 276, alla fabbricazione di biscotti farciti contenenti cioccolata, viene estesa alla fabbricazione di caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero, torroni mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero e miele ed agli altri prodotti non nominati, a base di zucchero.

Art. 4.

E' consentita la esportazione temporanea di clichés per la stampa di cataloghi e di libri.

Il termine massimo accordato per la reimportazione è fissato in sei mesi.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — TOGNI — LOMBARDO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 4 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta », di pertinenza della ditta Di Fraia Tammaro fu Raffaele e comune di Villa Literno, riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Di Fraia Tammaro fu Raffaele, livellario al comune di Villa Literno, partita 1554, foglio di mappa 15, particella 13, per la superficie di Ha. 0.37.59 e con l'imponibile di L. 7,52.

Il fondo sopradescritto confina con il fosso Sant'Angelo, con la proprietà Diana Augusta fu Carlo, con il fosso San Sossio, con la proprietà Ciliendo Luisa di Paolo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 gennaio 1949 ed intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 291. — GIORDANO

(2585)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 21 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, di Bocchiero e Bocchino Andrea fu Nicola, riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Bocchiero Andrea fu Nicola, livellario al comune di Villa Literno, partita 1422, foglio di mappa 16, particella 96, per la superficie di Ha. 0.40.24 e con l'imponibile di L. 30,58.

Il fondo confina: a nord, con il fosso Sant'Angelo; ad est, con la proprietà Caterino Tammaro; a sud, con il fosso San Sossio; ad ovest, con la proprietà Griffo Antonio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3500 (tremilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 301. — GIORDANO

(2586)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 21 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura », riportato nel catasto rustico del comune di Grazzanise in testa a Carlino Antimo, Clemente ed Apollonia, fratelli e sorella fu Giuseppe, partita 184, foglio di mappa 4, particella 60, per la superficie di Ha. 0.73.63 e con l'imponibile di L. 51,54.

Il fondo confina: a nord, con i terreni di proprietà Foresta Felice fu Aniello, Cembalo Giuseppe di Antonio, Tartaglione Luigi di Francesco; ad est, con il fondo di proprietà Foresta Sebastiano di Felice; a sud, con il fondo di proprietà Carlino Martino fu Francesco ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 192. — GIORDANO

(2584)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in rappresentanza del personale dell'Ente stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio su lavoro, in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1948, con il quale sono stati nominati il presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;

Vista la nota 2 marzo 1950, con la quale il presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani comunica che la Commissione interna e il Comitato direttivo sindacale hanno designato il sig. Bressan Edoardo quale rappresentante del personale in seno al Consiglio di amministrazione predetto in sostituzione dell'avv. Ugo Rocchetti;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il sig. Bressan Edoardo è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, quale rappresentante del personale dell'Ente stesso, in sostituzione dell'avv. Ugo Rocchetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1950
Registro Lavoro e prev. sociale n. 5, foglio n. 153. — LA MICELA

(2549)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950.

Scioglimento del Consiglio comunale di Scheggia Pascelupo (Perugia).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Scheggia Pascelupo (Perugia), che nell'aprile 1949 aveva già perduto, per dimissioni volontarie o d'ufficio, quattro dei venti consiglieri assegnati al Comune, si è andato, successivamente, disgregando sempre più e l'assenteismo continuato di gran parte dei consiglieri — talora preceduto da formali dimissioni che, se pur non accolte, sono divenute, di fatto, ugualmente operanti — ne ha determinata, praticamente, la paralisi funzionale.

Per sanzionare tale sistematica diserzione dalle sedute consiliari, gravemente pregiudizievole per la civica azienda, il prefetto, con lettera del 13 dicembre scorso, invitava il sindaco a promuovere la decadenza di otto consiglieri, di cui due assessori, a' sensi dell'art. 289 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

La proposta, tuttavia, si arenava di fronte alla inerzia del Consiglio comunale.

Per lo stesso motivo, non aveva corso la proposta di decadenza formulata, in pari data, dal prefetto, nei confronti dell'assessore effettivo, sig. De Angelis Giovanni, che il Consiglio di prefettura, con decisione del 17 novembre 1949, aveva dichiarato contabile di fatto.

La incapacità, ormai organica, del Consiglio comunale, a riunirsi in numero legale, impediva anche l'esame della

proposta di revoca del sindaco, Torcolini Giuseppe, presentata dal prefetto a' sensi dell'art. 149 del testo unico 1915.

Le successive sue dimissioni dalla carica e quelle rassegnate, poco dopo, dal vice sindaco, Passeri Ubaldo, e dagli assessori effettivi, Fanucci Sisto e Bonanni Antonio, non potevano essere ugualmente esaminate dal Consiglio per mancanza del numero legale nelle ripetute convocazioni.

In definitiva, il prefetto ha fatto presente che su venti consiglieri assegnati al Comune, solo quattro, praticamente, possono considerarsi ancora in carica, ragion per cui, nella impossibilità di un regolare funzionamento della civica amministrazione, si è reso sovente necessario l'invio di appositi commissari per l'adozione di singoli provvedimenti obbligatori ed indilazionabili.

Recentemente, infine, a seguito delle dimissioni presentate anche dal vice sindaco e dalla Giunta municipale, si è imposta la nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, a' sensi dell'art. 102 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

La paralisi funzionale degli organi elettivi, ha portato, come inevitabile conseguenza, all'abbandono dei pubblici servizi e numerose gravi irregolarità amministrativo-contabili sono emerse in sede ispettiva, dando anche motivo alla denuncia del sindaco all'autorità giudiziaria ed al deferimento degli amministratori alla giurisdizione del Consiglio di prefettura: procedimenti che sono tuttora in corso.

I rilievi emersi furono contestati all'Amministrazione all'atto dell'inchiesta e ribaditi, successivamente, in via formale dalla Prefettura, ma, ciononostante, essa non si è curata in alcun modo di normalizzare la situazione, come si è potuto rilevare all'atto delle consegne fatte al commissario incaricato della provvisoria gestione del Comune.

In considerazione, pertanto, della continuata inefficienza degli organi locali e della loro inerzia di fronte ai numerosi e gravi disservizi ripetutamente contestati dalla Prefettura, si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale di Scheggia Pascelupo, onde ovviare, con urgenza, ad una situazione gravemente pregiudizievole agli interessi della civica azienda.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 aprile scorso e, pertanto, in conformità del parere dell'autorevole Consesso, è stato predisposto lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla S. V. Ill.ma e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario al Comune nella persona del dott. Francesco Santoro, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 18 aprile 1950;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Scheggia Pascelupo (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il 1° segretario di prefettura, dott. Francesco Santoro, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

SCELBA

(2473)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1950.

Trasferimento del comune di Tramutola dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montemurro e da quella dell'Ufficio del registro di Viggiano, alla circoscrizione dei corrispondenti uffici di Marsico Nuovo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni dell'Ufficio delle imposte dirette di Montemurro e dell'Ufficio del registro di Viggiano, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Tramutola un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Marsico Nuovo;

Decreta:

Il comune di Tramutola viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montemurro e da quella dell'Ufficio del registro di Viggiano alla circoscrizione dei corrispondenti uffici di Marsico Nuovo.

Roma, addì 1° aprile 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1950
Registro Finanze n. 8, foglio n. 367. — BENNATI

(2358)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1950.

Sostituzione del presidente della Commissione di indagine sul problema saccarifero italiano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1949, registro Industria e commercio n. 3, foglio n. 29, con il quale è stata costituita la Commissione di indagine sul problema saccarifero italiano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1950, con il quale l'on. sen. Edoardo Di Giovanni è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'industria;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di indagine sul problema saccarifero italiano è presieduta dall'on. sen. Edoardo Di Giovanni in sostituzione dell'on. avv. prof. Antonio Cavalli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1950
Registro Industria e commercio n. 5, foglio n. 199

(2604)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1950.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Torino, ente morale con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 aprile 1946 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1946 — con il quale i signori prof. dott. Paolo Ricaldone fu Carlo e avv. Alberto Badini Confalonieri fu Alfonso sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Torino;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti dalla carica il 4 maggio 1950, per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori prof. dott. Paolo Ricaldone fu Carlo e avvocato Alberto Badini Confalonieri fu Alfonso sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Torino, ente morale con sede in Torino, con decorrenza dal 4 maggio 1950 e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2403)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1950.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistensa dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1949, col quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la designazione in data 28 aprile 1950, con la quale l'organizzazione sindacale competente ha proposto, per la nomina a membro della Commissione predetta, il dott. ing. Giuseppe Giuffré, in sostituzione del dott. Mario Fornaro, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. ing. Giuseppe Giuffré è nominato membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in sostituzione del dott. Mario Fornaro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1950
Registro Lavoro e prev. sociale n. 5, foglio n. 130. — LA MICELA

(2587)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1950.

Costituzione della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 27 aprile 1945, con il quale fu costituita la Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuta la necessità di ricostituire detta Commissione, poichè è scaduto il quinquennio di durata in carica;

Viste le designazioni del Ministro per il tesoro, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del Ministro per l'industria e il commercio, del direttore generale della Banca d'Italia, del presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Decreta:

La Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti è così costituita:

Presidente:

Miraulo gr. uff. dott. Gaetano, procuratore generale della Corte suprema di cassazione.

Membri:

Millozza gr. uff. dott. Carlo, direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, o un suo delegato;

Foà dott. Giorgio, direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, dipendente dal Ministero delle finanze;

Messina dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Rinonapoli dott. Umberto, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio;

Toccafondi avv. Mario, dell'Ufficio consulenza legale della Banca d'Italia;

Pontecorvo avv. Valerio, domiciliato in Roma, designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni;

Roselli dott. Giulio, consigliere a riposo della Corte dei conti;

Roberti avv. Roberto, domiciliato in Roma, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 12 maggio 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1950
Registro Grazia e giustizia n. 15, foglio n. 174 — OLIVA

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1950.

Revoca del decreto Ministeriale 17 luglio 1948, relativo alla sottoposizione a sindacato della Società anonima Nastri e treccie, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1948, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società anonima Nastri e treccie, con sede in Milano e stabilimento in Origgio, esistendo nella stessa interessi di persone di nazionalità tedesca e nominato sindacatore il dott. Giuseppe Salto;

Ritenuto che, in dipendenza dell'avvenuta vendita delle n. 10.750 azioni della società suddetta intestate al signor Paul Trepper, cittadino tedesco residente in Germania, non esistono più nella Società anonima Nastri e treccie interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sindacato summenzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 17 luglio 1948, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società anonima Nastri e treccie, con sede in Milano e stabilimento in Origgio e nominato sindacatore il dott. Giuseppe Salto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2555)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Bernalda (Matera) e messa in liquidazione del Monte stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza in data 22 dicembre 1949, del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Bernalda, volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Bernalda (Matera), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2544)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice (Caserta) e messa in liquidazione del Monte stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza in data 27 ottobre 1949, del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice, volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice (Caserta), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2546)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1950.

Pesca del luccio nelle acque pubbliche delle provincie di Latina e di Rieti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 13, 16 e 20 del regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Viste le proposte delle Commissioni provinciali della pesca di Latina e di Rieti, tendenti ad ottenere parti-

colari misure protettive al fine di favorire l'incremento del luccio (Esox lucius, L) nelle acque di quelle provincie;

Visti i pareri favorevoli dello Stabilimento ittiogenico di Roma;

Ritenuta l'opportunità di apportare un'aggiunta alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 16 del succitato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Nelle acque pubbliche ed in quelle private comunicanti con le pubbliche delle provincie di Latina e di Rieti è vietata la pesca del luccio (Esox lucius, L) dalle ore 12 del 15 febbraio alle ore 12 del 15 marzo.

Durante il suddetto periodo di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi della qualità e della provenienza sopra indicate, non possono formare oggetto di commercio e di trasporto nè di smercio nei pubblici esercizi.

Art. 2.

La lunghezza minima totale che il luccio delle acque di cui all'art. 1 del presente decreto deve aver raggiunto perchè la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati è stabilita in centimetri trenta.

Art. 3.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a norma di legge.

Il decreto Ministeriale del 23 marzo 1950, concernente disposizioni relative alla pesca del luccio nelle acque della provincia di Rieti, è revocato.

Il Consorzio umbro-laziale per la tutela della pesca provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1950

Il Ministro: SEGNI

(2425)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1950.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1948, con il quale il rag. Gabriele Marzo fu nominato membro del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Vista la nota n. 116400 del 27 aprile 1950 del Ministero del tesoro con la quale si comunica che il ragioniere Gabriele Marzo ha rinunciato all'incarico e si designa in sua vece il dott. Gennaro Valerio;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Gennaro Valerio è nominato membro del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in sostituzione del ragioniere Gabriele Marzo dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1950
Registro Lavoro e prev. sociale n. 5, *foglio n.* 152. — LA MICELA

(2552)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1950.

Sospensione temporanea delle immatricolazioni fra la gente di mare di prima categoria.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1930, n. 744, convertito in legge, con la legge 2 marzo 1931, n. 232, che detta le condizioni per l'immatricolazione fra la gente di mare di prima categoria;

Visto il regio decreto 25 maggio 1931, n. 853, sulla idoneità al nuoto e alla voga richiesta per l'immatricolazione anzidetta;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento della idoneità fisica della gente di mare di prima categoria;

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e, in particolare, l'articolo 119, quarto comma, di tale Codice, nonchè le norme del Codice della marina mercantile, approvato con il regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, e del relativo regolamento marittimo, approvato con il regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, tuttora in vigore in base agli articoli 1328 e 1329 del predetto Codice della navigazione;

Considerata l'entità numerica dei marittimi inscritti nei turni degli uffici di collocamento e ritenutala eccessiva in relazione alle attuali esigenze del lavoro marittimo;

Ritenuta l'opportunità di evitare l'afflusso di nuove inscrizioni matricolari che, nonostante le limitazioni adottate continuano a verificarsi in misura notevole per effetto della disoccupazione in atto negli altri settori della vita economica nazionale;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali competenti;

Decreta:

A partire dalle ore otto del 10 giugno corrente anno e fino a disposizione contraria, sono sospese le inscrizioni nelle matricole della gente di mare di prima categoria, fatta eccezione dei diplomati nautici, capitani e macchinisti, l'immatricolazione dei quali continuerà ad avere regolare corso, con l'osservanza delle condizioni previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Roma, addì 9 giugno 1950

Il Ministro: SIMONINI

(2588)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 11 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Cincinnati Giacomina — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23798 — Data: 28 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Montemurro Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 21 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Liprandi Ernestina fu Ippolito — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 1.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1606 — Data: 14 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Furitano Luigi di Calcedonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 552 — Data: 4 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Selvaggio Antonio fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni Venezie 3,50 % — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1865 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Selvaggio Antonio fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni Venezie 3,50 % — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1432 — Data: 4 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Sillitti La Lumia Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 446 — Data: 7 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Banca Nazionale dell'Agricoltura — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 3 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione: Bargiggia Fausta di Mario — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 11.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 346 — Data: 16 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Andriola Bartolomeo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 27.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 11 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Bigatti Andrea di Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1540 — Data: 1º settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Cuccia Francesco fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 535.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data: 12 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Scuderi Alfio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 430,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 206 — Data: 8 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Scuderi Alfio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 266.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 maggio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2377)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 112

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 giugno 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	144 —
» Firenze	624,75	144 —
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,79	143,25
» Napoli	624,75	143,65
» Palermo	624,75	145 —
» Roma	624,80	143,25
» Torino	624,805	144 —
» Trieste	624,80	144 —
» Venezia	624,75	144 —

Media dei titoli del 19 giugno 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,425
Id. 3,50 % 1902	70,275
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	74,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,85
Id. 5 % 1936	95,525
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,80
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 19 giugno 1950.

1 dollaro U.S.A.	L. 624,79
1 franco svizzero	» 143,25

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua
			Lire
Rendita 5 % (1935)	20235	Guglielmi Francesco fu Luigi, dom. ad Ivrea (Torino)	600 —
P. R. 3,50 % (1934)	148704	Guglielmi Francesco fu Luigi, dom. a Torino	1.400 —
Cons. 3,50 % (1906)	861377	Come sopra	434 —
Id.	861378	Come sopra	35 —
Id.	861379	Come sopra	35 —
Id.	861380	Come sopra	420 —
Id.	861381	Come sopra	612,50
Id.	861382	Guglielmi Francesco fu Luigi, dom. a Torino, ipotecata	98
Id.	814121 (sola proprietà)	Lamberti Maria di Sabino moglie di Vada Pietro, dom. a Scarnafigi (Cuneo), con usufrutto a Lamberti Sabino fu Francesco	448 —
P. R. 5 %	6523	Cieri Eugenio fu Raffaele, dom. a Ortona a Mare (Chieti), ipotecata	560 —
P. R. 3,50 % (1934)	264465 (solo nuda proprietà)	Curcio Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Perri Maria ved. Curcio, dom. a Petilia Policastro, con usufrutto a Perri Maria di Domenico ved. Curcio	126 —
Rendita 5 % (1935)	216497 (solo nuda proprietà)	Ospedale di San Giuseppe in Millesimo (Savona) amministrato dal locale Ente di assistenza, con usufrutto a Rossi Giuseppe fu Lorenzo	1.000 —
Id.	118310 (solo nuda proprietà)	Montesanti Carmelo fu Gioacchino, dom. a Casteltermini (Agrigento), con usufrutto a Bungio Maria Francesca di Pietro ved. Montesanti	570 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 maggio 1950

(2380) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Scigliano (Cosenza)

Fino al 30 giugno 1952, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cosenza, dell'estensione di ettari 350, compresa nel comune di Scigliano, delimitata dai seguenti confini:

dalla strada statale n. 19 lungo il confine tra il comune di Colosimi e Scigliano, fino all'incontro col confine del comune di Carpanzano e lungo questo confine fino all'incontro con la strada statale n. 19 e seguendo questa fino all'incontro col confine del comune di Colosimi.

(2492)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di monte Teiolo (Genova)

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Genova, dell'estensione di ettari 150 circa, denominata monte Teiolo, delimitata dai seguenti confini:

partendo sopra campo Romano e seguendo la strada militare fino al raggiungimento di « Colla di Murta » indi scendendo per il ritano Ramasso lato destro, per il sentiero che conduce a località Acqua Fresca, continuando appena sopra le case di frazione Cassinelle per poi seguire la tubazione dell'acqua sopra il sentiero che passa sotto la località Rocolin di campo Romano.

(2495)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Spezzano Piccolo (Cosenza)

Fino al 30 giugno 1952, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cosenza, dell'estensione di ettari 180 circa, sita in agro di Spezzano Piccolo, delimitata dai seguenti confini:

dal fiume Garopato lungo il confine con la bandita demaniale « Macchia Fraga », confine con eredi Bonifacio Rende, strada comunale, confine con la proprietà del Barone Barracco, eredi Carlo Campagna, Anania Luigi, strada comunale Rigio-Botte Donato, fino al fiume Garopato.

(2494)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Orsomarso (Cosenza)

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cosenza, dell'estensione di ettari 1000, compresa nel comune di Orsomarso, delimitata dai seguenti confini:

dal confine col comune di Verbicaro, vallone Tufo fino al fiume Pantagnoli Fellaro e lungo questi fino al suo affluente per bosco delle Falaschere fino al confine col comune di Mormanno; lungo detto confine fino alla mulattiera che segue il confine col comune di Saracena per Acqua di Rossano, Schena di Rossano e porta a Verbicaro, fino all'incontro col vallone Tufo.

(2491)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 14 giugno 1950:

Ciampi Gennaro, notaio residente nel comune di Napoli, è traslocato nel comune di Fontanarosa, distretto notarile di Benevento;

Schiavo Marcello, notaio residente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Caserta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

(2605)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Abetone (Pistoia)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1950, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Abetone (Pistoia) nonchè le norme edilizie relative all'attuazione del piano medesimo.

Un esemplare del piano sarà depositato presso gli uffici comunali a libera visione del pubblico.

(2589)

Cancellazione dal 6° elenco del piano di ricostruzione dell'abitato di Piena Alta, in comune di Olivetta San Michele (Imperia).

Con decreto Ministeriale 13 giugno 1950, n. 1330, è stata disposta la cancellazione dell'abitato di Piena Alta, in comune di Olivetta San Michele (Imperia), dal 6° elenco approvato con decreto Ministeriale 22 marzo 1946, n. 154, riguardante un gruppo di Comuni che devono adottare un piano di ricostruzione.

(2557)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bernalda (Matera).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 24 maggio 1950, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Bernalda (Matera), e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Dispone:

Il sig. Giulio Verga fu Salvatore è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Bernalda (Matera) ed i signori dott. Francesco Vitelli di Gaetano, Domenico Furlò fu Bernardino e Francesco D'Alessandro fu Arcangelo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(2545)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice (Caserta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 24 maggio 1950, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice (Caserta) e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Dispone:

Il sig. Mario Anzevino di Angelo è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice (Caserta), ed i signori Nicola Bernaldo fu Celestino, Antonio De Lucia fu Raffaele e Nicola Cimmino fu Claudio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(2547)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Treviso.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, numero 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 12 ottobre 1949, n. 9575, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
De Lorenzo dott. Francesco, vice prefetto.

Membri:
De Chigi prof. Melchiorre;
Sandonnini prof. Carlo;
Visentin prof. Bruno, dell'Istituto superiore di sanità;
Romani prof. Bruno.

Segretario:
Privitera dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Treviso.

Roma, addì 13 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2449)

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di direttore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pistoia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Pistoia in data 8 marzo 1950, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
De Francisci dott. Guido, vice prefetto.

Membri:
Mazzetti prof. Giuseppe;
Canneri prof. Giovanni;
Anselmi prof. Scipione, dell'Istituto superiore di sanità;
Pieri prof. Cosimo.

Segretario:
Mannino dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Pistoia.

Roma, addì 20 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2450)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Palermo, Agrigento, Trapani, Enna e Caltanissetta, con sede a Palermo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 22 marzo 1949, n. 20400.1.AG/151, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Palermo, Agrigento, Trapani, Enna e Caltanissetta, con sede a Palermo;

Visto il telegramma del Prefetto di Palermo con il quale è stata rappresentata la necessità di sostituire il prof. dottor Alessandro Lanfranchi, docente di clinica medica veterinaria, dimissionario;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Alessandro Lanfranchi, docente di clinica medica veterinaria, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Palermo, Agrigento, Trapani, Enna e Caltanissetta, con sede a Palermo, il prof. dott. Sebastiano Paltrinieri, docente di clinica medica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2537)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Messina in data 30 gennaio 1950, n. 2403, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Leonardo Spatazza, vice prefetto.

Componenti:

dott. Pietro Rossi, medico provinciale;
prof. dott. Letterio Cannavò, docente di clinica medica;
prof. dott. Luigi Carmona, docente di clinica chirurgica;
dott. Mario Garipoli, medico condotto.

Segretario:

dott. Agostino Campagna.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2462)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Elevazione del limite di età e proroga dei termini per la partecipazione al concorso per esami a cento posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1950, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cento posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di età stabilito nel n. 2 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 1° marzo 1950, con il quale è stato indetto un concorso a cento posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, è elevato da anni 35 ad anni 40.

L'elevazione del limite di età prevista dal comma precedente si cumula con quelle previste dai punti I) e II) del n. 2 dell'art. 4 del citato decreto Ministeriale 1° marzo 1950, purchè, complessivamente, l'aspirante non superi il 45° anno di età.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a cento posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 1° marzo 1950, già fissato in sessanta giorni dalla data del 25 marzo 1950, è prorogato di giorni trenta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1950
Registro Lavoro e previdenza sociale n. 5, foglio n. 187.

(2580)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ammissione dei laureati in scienze coloniali al concorso per centocinquanta posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale e telegrafico di 1ª categoria (decreto Ministeriale n. 109 del 27 aprile 1950, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 106 del 9 maggio 1950).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale n. 109 del 27 aprile 1950;

Considerato che il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha riconosciuto la validità della laurea in scienze coloniali per l'ammissione ai concorsi di grado 11°, gruppo *A* di 1ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi a partecipare al concorso a centocinquanta posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale e telegrafico di 1ª categoria, bandito con decreto Ministeriale n. 109 del 27 aprile 1950, oltre ai candidati muniti del titolo di studio indicato all'art. 2 del suddetto decreto Ministeriale, anche i laureati in scienze coloniali.

Art. 2.

Per il termine di consegna o presentazione delle domande di ammissione al concorso resta invariata la decorrenza stabilita dall'art. 4 del citato decreto Ministeriale n. 109 del 27 aprile 1950.

Roma, addì 11 maggio 1950

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1950
Registro Poste n. 13, foglio n. 334. — MANZELLA

(2581)

PREFETTURA DI VICENZA

Rettifica alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il reclamo presentato dal dott. Macedonio Bocchi, il quale informa che nella graduatoria del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 aprile 1947, per un errore materiale di calcolo o di copiatura, gli è stata attribuita una votazione complessiva inferiore a quella effettivamente riportata e, quindi, un posto diverso da quello effettivamente spettantegli;

(*Omissis*).

Decreta:

Il precedente decreto n. 2829 in data 30 gennaio 1950 è modificato nel senso che la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 aprile 1947 è approvata rettificando la votazione del dott. Macedonio Bocchi al quale sono stati attribuiti voti 83,67 invece che 82,67 e, di conseguenza rettificando la posizione in graduatoria dello stesso che va a prendere il 15° posto invece che il 17°.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per intero all'albo pretorio del comune di Vicenza.

Vicenza, addì 26 maggio 1950

Il prefetto: DAL CORTIVO

(2516)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto n. 17645 del 27 settembre 1949, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle condotte ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia, bandito con decreto n. 9981 del 24 giugno 1947;

Viste le rinuncie dei dott. Nobili Luigi, Maffei Francesco, Bugliani Francesco, Piccolo Loris, Pinotti Francesco e Giannoni Alessandro;

Viste le successive accettazioni dei dottori Orlandi Giuseppe, Torri Lorenzo, Tomà Mario, Focacci Giuseppe, Marini Romeo e Rizzo Giorgio;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'assegnazione delle condotte mediche vacanti nella Provincia, messe a concorso con decreto del 24 giugno 1947, numero 9981, resta così stabilita:

1. Massimeo dott. Vito: Massa-Canevara;
2. Schiaffino dott. Giorgio Alberto: Villafranca;
3. Alderici Numa dott. Alceo: Montignoso;
4. Vatteroni dott. Ferdinando: Carrara-Avenza;
5. Maggiani dott. Ercole: Carrara-Gragnana;
6. Rizzo dott. Giorgio: Fosdinovo 1ª;
7. Castellotti dott. Anselmo: Filattiera;
8. Bertocchi dott. Pietro: Pontremoli-Molinello;
9. Necchi Ghiri dott. Armando: Zeri;
10. Ribert dott. Corrado: Tresana;
11. Orlandi dott. Giuseppe: Aulla-Serricciolo;
12. Torri dott. Lorenzo; Fosdinovo 2ª;
13. Tomà dott. Mario: Mulazzo;
14. Focacci dott. Giuseppe: Comano;
15. Marini dott. Romeo: Fivizzano-Pian di Molino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Massa, addì 25 maggio 1950

Il prefetto: CARELLI

(2501)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1946

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 5 luglio 1949, col quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1946;

Visti gli atti dai quali risultano le accettazioni, le interpellanze e le rinuncie degli aventi diritto;

Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica della assegnazione delle sedi, di cui al citato decreto del 5 luglio 1949, sono assegnate le seguenti sedi ai medici sottoindicati:

Santo Stefano Magra: Scusa dott. Ferdinando;
Riomaggiore: Bono dott. Baldassarre;
Arcola: Francini dott. Giorgio;
Framura: Alpi dott. Maurizio;
Carro: Ghiggeri dott. Giovanni.

La Spezia, addì 22 maggio 1950

Il prefetto: FORNI

(2500)

PREFETTURA DI VARESE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Nicola Simone (34° graduato), Stefano Morabito (36° graduato), Giuseppe Casale (37° graduato), Giuseppe Frattini (42° graduato), Giampietro Cabrini (52° graduato), Bernardino Sonzini (54° graduato), Mario De Lellis (56° graduato), Giulio Borgna (66° graduato), e Lino Capietti, hanno rinunciato alla nomina per la sede consorziale di Montegrino.

Considerato che il dott. Renato Lazzari, 76° graduato, ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Renato Lazzari, domiciliato a Gorla Maggiore, è assegnato alla condotta medica consorziale di Montegrino Valtravaglia con Brissago Valtravaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio.

Varese, addì 25 maggio 1950.

Il prefetto: VINCENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Zanella Emilio, 7° in graduatoria, vincitore della condotta consorziale Albizzate-Solbiate Arno è decaduto dalla nomina per non aver assunto servizio entro il termine stabilitogli con la deliberazione relativa;

Dato atto che i dottori Vito Vitalone (24° graduato), Bresciani Oliviero (26° graduato), Parolari Mario (28° graduato), Daolio Renato Mario (32° graduato), Preite Cesare (35° graduato), Buffoli Riccardo (38° graduato), Salvini Amalio (48° graduato), Giampietro Cabrini (52° graduato), Bernardino Sonzini (54° graduato), e Giuseppe Valsecchi (58° graduato), hanno successivamente rinunziato alla nomina e che detta sede si è resa pertanto nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Ugo Bigliardi, (59° graduato), ha diritto alla nomina per la sede di che trattasi;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ugo Bigliardi, domiciliato a Cortile San Martino (Parma) è assegnato alla condotta consorziale di Albizzate con Solbiate Arno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio.

Varese, addì 25 maggio 1950

Il prefetto: VINCENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Nannei Alberto, 5° in graduatoria, vincitore della condotta di Castellanza, ha rinunziato alla nomina per quella sede;

Dato atto che i dottori Costantino Donati (19° graduato), Mario Parolari (28°), Carlo Vanzulli (29°), Nicola Simone (34°), Cesare Preite (35°), Casale Giuseppe (37°), Riccardo Buffoli (38°), e Paolo Rosi (40°), hanno rinunziato alla nomina per la stessa condotta e che questa si è resa pertanto nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Domenico Conte, 41° graduato, domiciliato a Torri di Quartesolo (Vicenza), ha diritto alla nomina, a termini di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Domenico Conte è assegnato alla condotta medica di Castellanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 30 maggio 1950

Il prefetto: VINCENTI

(2470)

PREFETTURA DI LUCCA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 3256-San. in data 9 febbraio 1950, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946, ai vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio n. 10915-San. del 18 giugno 1947;

Ritenuto che il dott. Napolitani Corrado, secondo in graduatoria ha lasciato scadere inutilmente i termini stabiliti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per comunicare la propria accettazione alla nomina a titolare della seconda condotta urbana di Viareggio alla quale era stato destinato;

Ritenuto che il dott. Luvisi Pietro, 23° in graduatoria, vincitore della condotta medica di Pescaglia-Villa Roggio, non ha assunto servizio nei termini stabiliti nel provvedimento di nomina, senza giustificato motivo, e che, pertanto, deve considerarsi rinunciatario;

Ritenuto che il dott. Berardinello Ugo, 29° in graduatoria, in data 22 febbraio 1950, ha dichiarato di rinunciare alla sede di San Romano Garfagnana, della quale era risultato vincitore;

Considerato che il dott. Alessandri Stringari Pietro, 31° in graduatoria, vincitore della condotta di Pescaglia, capoluogo, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare di quella di Pescaglia-Villa Roggio, rinunciando alla prima;

Considerato che il dott. Santini Carlo, 33° in graduatoria, assegnato alla condotta medica di Vergemoli, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare di quella di San Romano Garfagnana, rinunciando alla prima;

Considerato che il dott. Billi Alberto, 3° in graduatoria, ha chiesto di essere destinato alla terza condotta medica di Viareggio; che il dott. Lucignani Cesare, 35° in graduatoria, ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Pescaglia capoluogo e che il dott. Rigali Domenico, 36° in graduatoria, ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Vergemoli;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti risultati idonei nel concorso sopra citato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Il dott. Billi Alberto è destinato alla seconda condotta medica urbana di Viareggio.
2. Il dott. Alessandri Stringari Pietro è assegnato alla condotta medica di Pescaglia-Villa Roggio.
3. Il dott. Santini Carlo, è assegnato alla condotta medica di San Romano Garfagnana.
4. I dottori Lucignani Cesare e Rigali Domenico sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa e assegnati, rispettivamente, alle condotte mediche di Pescaglia, capoluogo, il primo, e di Vergemoli, il secondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 1° giugno 1950

Il prefetto: DELLI SANTI

(2468)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Richiamato il proprio decreto in data 4 agosto 1949, n. 6677, con il quale venivano assegnate le sedi, secondo la graduatoria di merito, ai concorrenti dichiarati idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia, bandito il 20 agosto 1947;

Considerato che il dott. Desiderio Stern, assegnato alla condotta medica di Vasia con decreto prefettizio 9 gennaio 1950, n. 738, ha rinunciato alla sede predetta e che il dott. Ugo Russo, invitato al riguardo, ha significato, con la sua mancata pronuncia entro il termine prefisso, di non accettare il posto di medico condotto presso il Comune di cui sopra;

Che il dott. Carlo Rossi, che segue nella graduatoria di merito i sanitari anzidetti, ha comunicato di accettare la sede di Vasia da lui indicata nell'ordine di preferenze a suo tempo compilato;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1935, n. 1265 e gli articoli 36 e 56 del regolamento concorsi ai posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Carlo Rossi è assegnato alla condotta medica di Vasia in sostituzione del dott. Desiderio Stern rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Vasia.

Imperia, addì 6 giugno 1950

Il prefetto: VILLA SANTA

(2601)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.